

Assicurazione multirischi per le imprese

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Protezione Media Impresa HDI

Documento aggiornato il 13 maggio 2026

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Scopo - Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società: HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015. Società con unico azionista.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2025 ammonta a 588,5 milioni di Euro (di cui 181,4 milioni di Euro relativi al comparto Vita e 407,1 milioni di Euro al comparto Danni). Nel 2025 l'utile d'esercizio è stato pari a 40,7 milioni di Euro (di cui -5,7 milioni di Euro Vita e 46,4 milioni di Euro Danni). Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 211,0%. La relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) è disponibile sul sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Per ciascuna garanzia prestata, l'ampiezza dell'impegno della Società è rapportata alle somme assicurate e/o ai massimali concordati con il Contraente e indicati nella Scheda di Polizza e/o nelle condizioni di assicurazione.

Per le sezioni **INCENDIO ALL RISKS, FURTO, RESPONSABILITA' CIVILE** e **ELETTRONICA** è possibile ridurre il premio attivando la **Franchigia di sezione**: in questo caso, incrementando l'importo delle franchigie di tutte le garanzie, tutti i sinistri indennizzabili a termini di polizza saranno pagati previa detrazione dell'importo della maggior franchigia selezionata, indicata sulla scheda di polizza e/o sui relativi allegati.

Per la sezione **RESPONSABILITA' CIVILE (R.C.T.)**, ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, sono previste le seguenti garanzie facoltative (a pagamento):

- ✓ **Garanzia limitata alla sola responsabilità civile derivante dalla proprietà dei fabbricati:** la copertura può essere limitata, con una riduzione di premio, alla sola responsabilità civile derivante dalla proprietà dei fabbricati. In tal caso non operano le "Estensioni di garanzia sempre operanti".
- ✓ **Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.):** è tenuto indenne l'assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
- ✓ **Malattie professionali:** la garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle Malattie Professionali riconosciute dall'INAIL, o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale passato in giudicato.
- ✓ **Danni a Cose di terzi movimentate:** l'assicurazione è estesa ai danni subiti dalle cose di terzi rimorchiate, sollevate, caricate e/o scaricate nell'ambito del Perimetro Aziendale o presso terzi.
- ✓ **Danni da inquinamento accidentale:** l'assicurazione è estesa ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di Cose in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite esclusivamente a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi o condutture.
- ✓ **Responsabilità Civile Postuma:** l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato come installatore, manutentore o riparatore di impianti, opere e beni legati all'attività assicurata, anche se non installati da lui. Copre i danni a terzi, compresi i committenti, derivanti da impianti, opere o beni montati, installati o sottoposti a manutenzione, riparazione o modifica, causati da errori o difetti di esecuzione dopo il completamento dei lavori.
- ✓ **Attività stagionale:** con l'acquisto di questa garanzia, l'Assicurato potrà avvalersi di ulteriori Addetti dichiarati in scheda di polizza, per un massimo di 6 mesi per periodo assicurativo, senza superare i 50 addetti totali. L'estensione opera sia per l'assicurazione R.C.T. e, se prevista, per l'assicurazione R.C.O.
- ✓ **Smercio di preparati farmaceutici:** l'assicurazione è estesa ai danni cagionati a terzi dallo smercio dei prodotti somministrati o venduti ed opera entro 1 anno dalla consegna e comunque per sinistri accaduti e denunciati durante il periodo di validità dell'Assicurazione.
- ✓ **Responsabilità Civile Prodotti esclusi U.S.A. Canada e Messico:** è tenuto indenne l'assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per i danni a terzi causati da difetti dei prodotti indicati in polizza, per i quali è produttore in Italia, dopo la loro consegna a terzi. La copertura include morte, lesioni, danni a cose diverse dal prodotto difettoso e interruzioni di attività, se derivanti da un sinistro indennizzabile.
- ✓ **Responsabilità Civile Prodotti con estensione U.S.A. Canada e Messico:** è tenuto indenne l'assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per i danni a terzi causati da difetti dei prodotti indicati in polizza, per i quali è produttore in Italia, dopo la loro consegna a terzi. La copertura include morte, lesioni, danni a cose diverse dal prodotto difettoso e interruzioni di attività, se derivanti da un sinistro indennizzabile.

Per la sezione **TUTELA LEGALE**, ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, sono previste le seguenti garanzie facoltative (a pagamento):

- ✓ **Retroattività:** sono coperte le spese sostenute in procedimenti per delitti colposi o dolosi e contravvenzioni per atti, fatti o comportamenti avvenuti anteriormente rispetto alla data di efficacia della copertura assicurativa, se conosciuti dall'Assicurato dopo questa data.
- ✓ **Opposizione a Sanzioni Amministrative:** copre le spese per l'impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie e non, pari o superiori a Euro 1.000.
- ✓ **Vertenze contrattuali con i clienti – solo stragiudiziale, compreso il recupero crediti:** copre le spese sostenute per la sola fase stragiudiziale per le vertenze contrattuali con i propri clienti, compreso il recupero dei crediti.
- ✓ **Vertenze contrattuali con i clienti – stragiudiziale e giudiziale, compreso il recupero crediti:** copre le spese sostenute durante la fase stragiudiziale e giudiziale per le vertenze contrattuali con i propri clienti, compreso il recupero dei crediti.
- ✓ **Vertenze contrattuali con i clienti – Estensione Unione Europea:** copre le spese per le vertenze contrattuali con i clienti, incluso il recupero crediti non contestati, se il Sinistro avviene e il foro competente è in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco e Principato di Andorra.
- ✓ **Spese di resistenza per danni extra contrattuali:** copre le spese sostenute per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali;
- ✓ **Vertenze con agenti e rappresentanti:** copre le spese sostenute per le vertenze contrattuali con i propri agenti o rappresentanti.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Per le sezioni **"INCENDIO ALL RISKS"**, **"FURTO"**, **"DANNI ALL'AMBIENTE"** e **"ASSISTENZA"** non ci sono vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Per la sezione **"RESPONSABILITA' CIVILE"** non sono considerati terzi i soggetti la cui responsabilità è generalmente coperta dall'assicurazione (ed in quanto tali non considerati terzi) tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il Contraente/Assicurato e, quando questi non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore ed altri soggetti ad essi legati da vincoli di parentela o affinità.

Per la sezione **"ELETTRONICA"** non sono assicurati: **×** apparecchiature elettroniche con data di costruzione superiore a 10 anni e quelle oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione; **×** tubi, valvole elettroniche ed altre fonti di luce salvo che i danni siano connessi a Sinistri indennizzabili; **×** le seguenti apparecchiature odontoiatriche: testate di turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca, salvo che i danni siano connessi a Sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati; **×** apparecchiature elettroacustiche: nastri magnetici, dischi grammofonici, bracci, testine dei giradischi e dei registratori ed altri supporti di suono e immagini; i programmi standard in licenza d'uso e di utente, nonché i telefoni cellulari.

Per la sezione **"TUTELA LEGALE"** non sono assicurati: **×** compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite; **×** compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale; **×** compensi dell'avvocato domiciliatario, oltre il Massimale di Euro 3.000 per Sinistro; **×** spese non concordate con ARAG; spese per l'indennità di trasferta; **×** spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per Sinistro; **×** ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliatone; **×** spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria; **×** imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle Spese di Giustizia; **×** multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; **×** spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali; **×** spese recuperate dalla controparte.



Ci sono limiti di copertura?

Per ciascun bene assicurato sono previste condizioni di operatività della copertura in funzione di quanto dichiarato dal Contraente sullo stato e sulla natura dei beni assicurati. Sono altresì presenti esclusioni per effetto delle quali la copertura non è operante e la Società non è obbligata a rispondere del danno.

Per le sezioni **"INCENDIO ALL RISKS"** e **"FURTO"**, per le esclusioni, non ci sono vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Per la sezione **"RESPONSABILITA' CIVILE"** sono esclusi i danni causati da o dovuti a: **!** trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive; **!** contaminazione ambientale, inquinamento in genere dell'aria, dell'acqua o del suolo, ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia "Danni da inquinamento accidentale", se acquistata; **!** biotecnologia, nanotecnologia, ingegneria genetica, prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana, utilizzo di organismi geneticamente modificati o di prodotti che li contengono (OGM); **!** guerra dichiarata e non, guerra civile; **!** emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici; **!** amianto o qualsiasi sostanza, materiale, prodotto contenente amianto; **!** detenzione od impiego di esplosivi ed armi di qualsiasi tipo, salvo quanto previsto dalla garanzia; **!** proprietà, detenzione, utilizzo e circolazione di veicoli soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi dei veicoli a motore, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente; **!** Veicoli, macchinari, impianti e attrezzature condotti o azionati da persone non abilitate per legge o minori di 16 anni; **!** proprietà, detenzione, utilizzo e circolazione di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di unità naviganti a motore, di aeromobili; **!** operazioni e lavori effettuati su impianti o installazioni ubicate in mare, attività ed operazioni "offshore" e "rigs"; **!** attività e rischi aeronautici di qualsiasi tipo, nonché danni subiti da aeromobili; **!** umidità, stillicidio, infiltrazioni o insalubrità dei locali; **!** Furto, consumato o tentato; **!** Smarrimento, errata consegna; **!** lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto dalla garanzia; **!** interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, ricettive, agricole, servizi o professionali, salvo quanto previsto dalla garanzia "Interruzione o sospensione di attività di terzi", se acquistata; **!** prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi o la loro messa in circolazione, vizio originario dei prodotti, salvo quanto previsto all'oggetto dell'assicurazione o alla garanzia "Somministrazione e vendita di prodotti", se acquistata; **!** Opere o installazioni dopo l'ultimazione dei lavori, esclusi interventi di riparazione, manutenzione o posa in opera eseguiti durante i lavori, salvo l'acquisto della garanzia "Responsabilità Civile Postuma", se acquistata; **!** malattie professionali da qualunque causa determinate, salvo l'acquisto della garanzia "Malattie professionali", se acquistata; **!** perdita, alterazione o indisponibilità di dati e software, malfunzionamento di hardware e software, uso improprio di internet e trasmissioni elettroniche, inclusi virus informatici e interruzioni di attività, anche da attacchi informatici o disservizi IT; **!** pagamenti dovuti a carattere sanzionatorio (multe, ammende, penali); danni punitivi di qualsiasi natura;

Sono inoltre esclusi i danni a: **!** condutture ed impianti sotterranei in genere, nonché quelli ad essi conseguenti; **!** cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, detenga o posseda a qualsiasi titolo e/o di cui debba rispondere ai sensi del Codice Civile; **!** cose movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, trasportate, salvo quanto previsto dalla garanzia "Danni a cose di terzi movimentate", se acquistata; **!** cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione e Scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute, ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia "Attività presso terzi", se acquistata; **!** cose sulle quali si eseguono i lavori, incluse le opere in costruzione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori; **!** cose da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno; **!** all'Ambiente o sua Minaccia imminente, nonché l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento.

Per la sezione **"ELETTRONICA"** sono esclusi i danni: **!** causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, dei Rappresentanti Legali, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata; **!** di deterioramento o logoramento, usura, ruggine, corrosione, incrostazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle cose assicurate; **!** per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o venditore delle Cose assicurate; **!** verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi e collaudo non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti o trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose ad impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse; **!** dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per l'installazione, la manutenzione e l'esercizio, indicate dal costruttore e/o fornitore delle Cose assicurate; **!** causati da difetti già esistenti e/o noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza o dell'inserimento in garanzia delle cose assicurate; **!** a parti accessorie e intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle Cose assicurate; **!** ai conduttori elettrici esterni alle cose assicurate; **!** dovuti ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche, smarrimento in genere; **!** verificatisi in occasione di terremoto, maremoto o eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, allagamenti, mareggiate, frane, smontamenti, valanghe e slavine; **!** all'Ambiente o sua Minaccia imminente, nonché l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento.

Sono inoltre esclusi: **!** i danni, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e dell'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica; non sono comunque indennizzabili, a prescindere dall'esistenza e dalle prestazioni del contratto di assistenza tecnica, i costi (comprensivi della manodopera e dei pezzi di ricambio) sostenuti per: a) controlli di funzionalità e manutenzione preventiva; b) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; c) riparazione e/o eliminazione dei danni, difetti e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne, salvo i danni di Incendio, Esplosione e Scoppio; d) aggiornamento tecnologico; **!** i danni alle Cose assicurate in deposito, giacenza, immagazzinamento o che non siano collaudati e pronti all'uso cui sono destinati; **!** i danni, le spese, i costi, le perdite di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware. La presente esclusione non pregiudica l'indennizzabilità dei danni conseguenti alle Cose assicurate derivanti da Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio; **!** i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione o simili.

La Società non è altresì obbligata per i danni: **!** avvenuti in occasione di eventi sociopolitici quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi in genere, guerra e atti di guerra in genere (dichiarata e non), invasione, occupazione militare e non, usurpazione di potere, ribellione, rivoluzione, insurrezione, requisizione, nazionalizzazione, sequestro, confisca, salvo che il contraente o l'assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun

rapporto con tali eventi; ! accaduti in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi; ! indiretti, da qualsiasi causa originati, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati; ! causati o risultanti da: a) virus informatici di qualsiasi tipo; b) accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti non autorizzati; c) cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti; anche se causati da atti dolosi, atti di Terrorismo e/o sabotaggio e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente sezione.

Per la sezione **"DANNI ALL'AMBIENTE"** risultano estranei all'oggetto della copertura assicurativa e quindi non rientrano nelle garanzie prestate i danni: ! causati da beni prodotti dall'Assicurato dopo la loro consegna a terzi; ! causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica, soggetti ad assicurazione obbligatoria; ! derivanti da atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, cyber crime, scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, atti di terrorismo, atti vandalici e/o dolosi anche commessi da terzi, compresi furto e rapina; ! causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ! causati o connessi in qualsiasi modo a amianto o a materiali contenenti amianto/asbesto, e relative fibre e/o polveri, a PFAS, a fibre ceramiche e a lane minerali; ! derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili; ! derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM); ! derivanti dalle obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge; ! relativi a rimozione, sgombero e/o smaltimento di rifiuti, merci danneggiate e macerie derivanti da incendio, nonché i danni derivanti dal mancato, parziale e/o ritardato smaltimento degli stessi.

Per la sezione **"ASSISTENZA"** non sono assicurati i sinistri provocati o dipendenti da: ! dolo del Contraente o dell'Assicurato; ! movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti; ! inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti; ! atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione; ! trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni; ! gelo, umidità, stitilicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi di Incendio, Esplosione e Scoppio; ! tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni. La Società e Europ Assistance non sono responsabili dei danni: a) causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza; b) conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

Per la sezione **"TUTELA LEGALE"** le garanzie non operano per sinistri relativi a: ! diritto di famiglia, successioni o donazioni; ! materia fiscale o amministrativa; ! fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di Terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive; ! danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, salvo il caso di sinistri conseguenti a trattamenti medici; ! fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; ! diritti di brevetto, marchio, autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale, normativa antitrust; ! fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie; ! compravendita di quote societarie, vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e l'Assicurato e/o Contraente; ! affitto o cessione d'azienda o di ramo di azienda; ! attività svolta dall'assicurato di trasporto con imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato; ! fatti dolosi degli Assicurati; ! fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente; ! prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dall'Assicurato nell'esercizio dell'attività dichiarata; ! compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare; ! interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti; Tale esclusione non opera se svolge la sua attività nel Settore Edilizia; ! fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare; ! attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti; ! attività svolta da cooperative o associazioni di consumatori; ! vertenze tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso terzi; ! contratti di agenzia, rappresentanza o mandato; ! esercizio della professione medica, dell'attività medica o di operatore sanitario; ! vertenze con la Società; ! adesione ad azioni di classe ed azione rappresentativa; ! difesa penale per abuso di minori.

Per ciascuna garanzia, incluse quelle facoltative, l'indennizzo può essere corrisposto con limiti inferiori alle somme assicurate o ai massimali indicati sulla scheda di polizza e, inoltre, possono essere applicati scoperti e franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Di seguito si riportano i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie non indicati puntualmente nella scheda di polizza e relativi allegati.

Sezione **INCENDIO ALL RISKS**: ! Oggetti Pregiati, Gioielli e Preziosi: limite di indennizzo € 15.000,00; ! Valori e Denaro: limite di indennizzo € 5.000,00; ! Mercii riferite ad un'attività diversa da quella dichiarata: limite di indennizzo 10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 20.000,00; ! Effetti personali degli Addetti e dei clienti: limite di indennizzo 10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 10.000,00; ! Cose Particolari – Garanzia base (sempre prestata): limite di indennizzo 10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 50.000,00; ! Demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui – Garanzia base (sempre prestata): limite di indennizzo 20% dell'Indennizzo con il massimo di € 100.000,00; ! Onorari del perito: limite del 5% dell'Indennizzo con il massimo di € 10.000,00; ! Onorari dei progettisti e dei consulenti per riprogettazione, ricostruzione, ripristino: limite del 5% dell'Indennizzo con il massimo di € 10.000,00; ! Canoni di affitto: limite del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 50.000,00; ! Costi ed oneri di urbanizzazione e concessione edilizia: limite del 5% dell'Indennizzo con il massimo di € 10.000,00; ! Rimozione, trasporto, deposito temporaneo e ricollocamento: limite di indennizzo € 50.000,00; ! Macchinario, Attrezzatura e Mercii temporaneamente presso ubicazioni diverse: limite di indennizzo 10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 50.000,00; ! Macchinario, Attrezzatura e Mercii trasportate: limite di indennizzo 10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 10.000,00; ! Diaria da interruzione attività: franchigia di 3 giorni lavorativi ed un massimo di 90 giorni; ! Guasti macchine: scoperto del 10% ed il minimo di € 2.500,00; ! Eventi sociopolitici, Terrorismo, atti vandalici e dolosi - Cose amovibili o inamovibili all'aperto: limite di indennizzo 30% della Somma Assicurata per il Contenuto, incluso l'eventuale aumento periodico di Mercii, con il massimo di € 15.000,00 e Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00; ! Eventi sociopolitici, Terrorismo, atti vandalici e dolosi - Terrorismo e Sabotaggio: limite di indennizzo 30% della Somma Assicurata per Fabbricato e Contenuto, incluso l'eventuale aumento periodico di Mercii, con il massimo di € 5.000.000,00 e Scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00; ! Eventi sociopolitici, Terrorismo, atti vandalici e dolosi – ogni altro tipo di danno: limite di indennizzo 80% della Somma Assicurata alle partite Fabbricato e Contenuto, incluso l'eventuale aumento periodico di Mercii e Scoperto 10% con il minimo di € 500,00; ! Eventi atmosferici - garanzia base - Sovraccarico neve: limite di indennizzo 30% della Somma Assicurata per Fabbricato e Contenuto, incluso l'eventuale aumento periodico di Mercii e Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00; ! Eventi atmosferici - garanzia base – Ogni altro tipo di danno: limite di indennizzo 70% della Somma Assicurata per Fabbricato e Contenuto, incluso l'eventuale aumento periodico di Mercii e Scoperto 10% con il minimo di € 500,00; ! Eventi atmosferici - garanzia estesa - Danni a tettoie, porticati, pensiline, fabbricati aperti o incompleti, tende frangisole rigidamente e stabilmente fissate al Fabbricato: limite di indennizzo € 20.000,00 e Scoperto 10% con il minimo di € 500,00; ! Eventi atmosferici - garanzia estesa - Danni a pannelli solari, termici, fotovoltaici, Grandine su lucernari, vetro, metallo, plastica rigida e su lastre di cemento amianto: limite di indennizzo € 20.000,00 e Scoperto 10% con il minimo di € 500,00; ! Eventi atmosferici - garanzia estesa - Ogni altro tipo di danno subito da lastre e manufatti in cemento amianto o comunque contenenti amianto: limite di indennizzo 70% della Somma Assicurata per Fabbricato e Contenuto, incluso l'eventuale aumento periodico di Mercii e Scoperto 10% con il minimo di € 500,00; ! Acqua e liquidi - Acqua Condotta: limite di indennizzo € 150.000,00 e Franchigia € 500,00; ! Acqua e liquidi - Trabocchi, rigurgiti, occlusioni, Gelo: limite di indennizzo € 20.000,00 e Franchigia € 500,00; ! Acqua e liquidi - Guasto o rottura accidentale di impianti fissi di estinzione: limite di indennizzo 70% della Somma Assicurata per Fabbricato e Contenuto e Franchigia € 500,00; ! Acqua e liquidi - Rottura accidentale di serbatoi, silos, cisterne, vasche: limite di indennizzo: € 150.000,00 e Franchigia € 500,00; ! Acqua e liquidi - Dispersione di liquidi: limite di indennizzo € 25.000,00 e Scoperto 10% con il minimo di € 500,00; ! Ricerca e riparazione della rottura: Franchigia € 300,00; ! Ricerca e riparazione della rottura – Tubi interrati: limite di indennizzo 50% della Somma Assicurata per Ricerca e riparazione della rottura Franchigia € 500,00; ! Fenomeno elettrico: Franchigia € 500,00; ! Fenomeno elettrico - Danni a pannelli solari, termici, fotovoltaici: limite di indennizzo 50% della Somma Assicurata per Fenomeno elettrico, con il massimo di € 10.000,00 e franchigia € 500,00; ! Lastre: Franchigia € 250,00; ! Mercii in refrigerazione: Scoperto 10% con il minimo di € 250,00; ! Differenziale storico artistico: limite di indennizzo 20% della Somma Assicurata per il Fabbricato, con il massimo di € 300.000,00.

Sezione **FURTO**: ! Oggetti Pregiati, Gioielli e Preziosi: limite di indennizzo € 10.000,00; ! Effetti personali degli Addetti e dei clienti: limite di indennizzo 5% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 2.500,00; ! Mercii riferite ad un'attività diversa da quella dichiarata: limite di indennizzo 10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 10.000,00; ! Atti vandalici al Contenuto assicurato: franchigia € 500,00; ! Asportazione mediante veicoli che si trovano nei locali dell'Ubicazione, nelle eventuali strutture accessorie, oppure all'aperto nell'area di esclusiva pertinenza dell'attività dichiarata: scoperto 20%; ! Cure mediche a seguito di infortunio: limite di indennizzo: € 1.500,00; ! Riacquisto o rifacimento materiale di Cose Particolari: limite di indennizzo €

5.000,00; ! Onorari del perito: limite del 5% dell'Indennizzo con il massimo di € 10.000,00; ! Onorari dei progettisti e dei consulenti per riprogettazione, ricostruzione, ripristino: limite di indennizzo 5% dell'Indennizzo con il massimo di € 10.000,00; ! Guasti cagionati dai ladri: limite di indennizzo € 10.000,00; ! Guasti cagionati dai ladri - Sottolimito per potenziamento Mezzi di Chiusura: limite di indennizzo € 2.500,00; ! Valori e Denaro all'interno di Mezzi di Custodia - Garanzia base (sempre prestata): limite di indennizzo: 20% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 10.000,00; ! Valori e Denaro fuori dai Mezzi di Custodia - Garanzia base (sempre prestata): limite di indennizzo 10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 5.000,00 e scoperto 10%; ! Valori e Denaro fuori dai Mezzi di Custodia - Garanzia facoltativa per Somma Assicurata in aumento scoperto 10%; ! Macchinario, Attrezzatura e Merci temporaneamente presso ubicazioni diverse: limite di indennizzo 10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 10.000,00; ! Macchinario, Attrezzatura e Merci trasportate: limite di indennizzo: 20% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 10.000,00 e scoperto 20% con il minimo di € 250,00; ! Macchinario, Attrezzatura e Merci all'aperto: 5% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 5.000,00 e scoperto 20% con il minimo di € 250,00; ! Autoveicoli all'aperto nel caso l'Attività Dichiarata abbia ad oggetto veicoli iscritti o da iscrivere al P.R.A.: limite di indennizzo 30% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 50.000,00 e scoperto 20% con il minimo di € 2.500,00; ! Merci in distributori automatici o vetrinette esterne: limite di indennizzo 10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 1.500,00 e Scoperto 20% con il minimo di € 250,00; ! Portavalori: Scoperto 15% con il minimo di € 250,00; ! Furto attraverso Mezzi di Chiusura non conformi a quelli dichiarati come normali: scoperto 20%; ! Furto attraverso Mezzi di Chiusura non conformi a quelli dichiarati come rafforzati: scoperto 25%; ! Inesistenza, mancato funzionamento, etc. dell'Impianto di Allarme Generico: scoperto 20%; ! Inesistenza, mancato funzionamento, etc. dell'impianto di allarme collegato: scoperto 25%; ! Furto avvenuto all'interno di un chiosco: scoperto 15% con il minimo di € 250,00.

Sezione **RESPONSABILITA' CIVILE**: ! Danni a Cose di terzi da spargimento d'acqua o Rigurgito di fognature private: franchigia € 500,00; ! Servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati o con cani da guardia: franchigia € 250,00; ! Committenza auto ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile: limite di indennizzo € 500.000,00 e franchigia € 250,00; ! Attività presso terzi: limite di indennizzo € 250.000,00, solo per i danni alle Cose e Scoperto 10% con il minimo di € 250,00, per tutti i danni alle Cose; ! Interruzione o sospensione di attività di terzi: limite di indennizzo € 200.000,00 e Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00; ! Danni a mezzi sotto carico e scarico: limite di indennizzo € 500.000,00 e franchigia € 250,00; ! Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.): franchigia € 2.500,00; ! Malattie professionali: limite di indennizzo 50% del Massimale per Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.), con il massimo di € 2.500.000,00; ! Danni a Cose di terzi movimentate: € 50.000,00 per Sinistro con il massimo di € 100.000,00 per Periodo di assicurazione e scoperto 10% con il minimo di € 250,00; ! Danni da inquinamento accidentale: € 150.000,00 e scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00, per tutti i danni alle Cose; ! Responsabilità civile postuma: limite di indennizzo € 200.000,00 e Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 per tutti i danni alle Cose; ! Responsabilità civile Prodotti - R.C. Prodotti esclusi U.S.A., Canada e Messico: Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 ed un massimo di € 15.000,00; ! Responsabilità civile Prodotti - R.C. Prodotti con estensione U.S.A., Canada e Messico: Scoperto del 10% con un minimo di € 15.000,00 ed un massimo di € 50.000,00.

Sezione **ELETTRONICA**: ! Danni da Furto all'interno dei locali: franchigia € 500,00; ! Furto avvenuto attraverso Mezzi di Chiusura non conformi: Scoperto 25% con il minimo di € 500,00; ! Danni da Furto all'esterno dei locali: Scoperto 25% con il minimo di € 500,00; ! Fenomeni elettrici di origine esterna - senza danneggiamento dei sistemi di protezione: Scoperto 25% con il minimo di € 500,00; ! Fenomeni elettrici di origine esterna - in caso di inoperatività, mancato collegamento dei sistemi di protezione o inosservanza delle prescrizioni: Scoperto 50% con il minimo di € 500,00; ! Eventi sociopolitici, Terrorismo, atti vandalici e dolosi: limite di indennizzo 80% della Somma Assicurata alla Partita colpita e scoperto 10% con il minimo di € 500,00; ! Supporto Dati: € 2.000,00 per singolo supporto, con il limite massimo di € 15.000,00 e franchigia di € 500,00; ! Maggiori costi: durata massima dell'Indennizzo 30 giorni, con il limite giornaliero di 1/30 (un trentesimo) della Somma Assicurata, con il limite massimo di € 10.000,00 e Franchigia (temporale) di 3 giorni; ! Apparecchi ad Uso Mobile: Scoperto 20% con il minimo di € 500,00.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ad imprese che impiegano un numero di addetti compreso tra undici e cinquanta e che operano nei settori del commercio, della manifattura, della ristorazione e dei servizi. Garantisce una protezione modulabile articolata in sette sezioni che affiancano, alle tradizionali garanzie finalizzate a tutelare il patrimonio dell'azienda e le persone che vi lavorano, servizi a valore aggiunto di assistenza e di pronto intervento.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio della Società (2025), è, in percentuale, pari al 25,0% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Intermediario (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: www.hdiassicurazioni.it alla sezione: "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hdi.it ; fax: +39.06.42103583; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma . Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it . Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte sono applicate sui premi imponibili nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso della polizza e, alla pubblicazione di questo documento, ammontano al 22,25% per le sezioni INCENDIO ALL RISKS, FURTO, RESPONSABILITA' CIVILE e DANNI ALL'AMBIENTE , al 21,25% per le sezioni ELETTRONICA e TUTELA LEGALE e al 10,00% per la sezione ASSISTENZA .
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se l'Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche – il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori,
-------------------------------------	---

	indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/oblio-oncologico
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Società o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Società ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per l'Assicurato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. <i>HOME INSURANCE</i>), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.	